

## aias - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

Edison Business Center - Viale Thomas Edison, 110 - 20099 Sesto San Giovanni MI

E-mail: segreteria@networkaias.it - PEC: aias-Sicurezza@pec.it - WEB: www.aias-sicurezza.it

Tel. 02 8239 8620 Fax 02 9436 8648

C.F.: 97014830158

**Quesito:** in che modalità l'RSPP può comunicare la rinuncia all'Incarico al Datore di Lavoro? (RSPP interno dipendente dell'azienda). Inoltre, a livello normativo e legale, vorrei capire se dalla data successiva alla rinuncia dell'incarico la persona risulta esente da responsabilità

## Risposta

## **Avv. Piero Magri**

L'RSPP può comunicare la rinuncia all'incarico senza alcuna formalità specifica, ma per avere data certa è opportuno che lo faccia con lettera raccomandata o PEC.

Dal momento della ricezione delle dimissioni, il RSPP risulta esente da responsabilità per l'attività non eseguita successivamente e per gli adempimenti da svolgere successivamente a quella data.

In verità sul punto non è stato rinvenuto alcun precedente giurisprudenziale (diversamente dalla tematica delle dimissioni dell'amministratore la cui efficacia è disciplinata da normativa e giurisprudenza) e mi sento di poter evidenziare che la problematica dell'efficacia delle dimissioni dovrebbe essere un caso limite nel senso che l'organizzazione della prevenzione e della sicurezza dovrebbe essere obiettivo comune in azienda nel rispetto dei propri ruoli, ferma restando la libertà della rinuncia all'incarico per i motivi più disparati.

Si ricordi che l'RSPP si può anche tutelare facendo comunicazioni scritte al datore di lavoro sull'analisi dei rischi e le migliorie da attuare.

Si ricorda altresì che la comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, già previsto dal comma 11 dell'art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, è stato abrogato con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e quindi di conseguenza si deve ritenere abrogato anche l'obbligo di comunicare una eventuale rinuncia o sostituzione dello stesso con un altro RSPP. Comunque in ogni caso non è mai stato obbligatorio e non lo è neanche attualmente comunicare le dimissioni del RSPP agli organi di vigilanza.

Quello che invece è obbligatorio, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 è l'indicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) ed è in tale documento che deve essere riportata la indicazione sulle dimissioni del RSPP e la sostituzione dello stesso con il nuovo RSPP. Ma si tratta di un compito del datore di lavoro, che eventualmente può essere ricordato dal RSPP anche in sede di rinuncia all'incarico.

Qualora il datore di lavoro non nomini il nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'articolo 55 del <u>D.Lgs.</u> <u>n. 81/2008</u> prevede la sanzione penale contravvenzionale alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400.

La norma di legge è inequivocabile, è il datore di lavoro, e solamente il datore di lavoro, il soggetto aziendale autorizzato dalla legge a nominare il RSPP.